

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Intendo fare una sola, brevissima raccomandazione all'onorevole ministro; quella, cioè, che vegga se sia possibile che l'amministrazione dei tabacchi provveda le qualità più fini dei sigari e delle sigarette estere.

Ci sono è vero gli spacci normali, ma essi generalmente sono malissimo forniti; e vi si trovano sigari di molto prezzo, ma di pessima qualità.

In quanto alle sigarette estere è quasi impossibile, negli spacci normali, trovarne di buone; e l'onorevole ministro ne avrà una prova nel vedere che v'è una grande importazione di sigarette estere, fatta da privati speculatori, da Casini e da altre associazioni.

Ora io non so perchè il Governo non potrebbe fare quello che fanno i privati e gli speculatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Di Camporeale, avvertendo per altro che noi stiamo già fabbricando sigarette non inferiori alle estere.

Presidente. « Fino all'esaurimento delle scorte i sigari ordinari compresi nella precedente tariffa saranno venduti a lire 11 al chilogramma per rivenditori, ed a lire 11,50 il chilogramma, ed a centesimi 6 al sigaro pel pubblico.

« La polvere antisettica deve essere venduta in sacchine da un miriagramma.

« Per i sigari *uso esteri* è considerata vendita all'ingrosso quella di una intera cassetta, qualunque sia il numero dei sigari in essa contenuti. »

Pongo a partito l'articolo 19 insieme con la tabella B che ne forma parte integrante.

(È approvato).

« Articolo 20. Sono approvate le modificazioni alle leggi sul lotto pubblico, contenute nell'Allegato C.

« Questo Allegato fa parte integrante della presente legge. »

Do lettura dell'Allegato D che diventa C perchè scompare l'Allegato C che si riferiva alle tasse di registro ed altre.

Modificazioni alle disposizioni vigenti sul lotto pubblico.

« Art. 1. È soggetto alla tassa del 10 per cento l'importo dei biglietti emessi nelle pubbliche lot-

terie, permesse dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1880, n. 5744, serie 2ª, depurato solo dalla tassa di bollo.

« Sono vietate le forme di lotterie che non si prestano all'applicazione della tassa. »

« Art. 2. La tariffa del giuoco del lotto, annessa al decreto legislativo 10 aprile 1881, n. 178, serie 3ª, è modificata come appresso:

| Sorti del giuoco | Posta minima per ogni combinazione | Premio per ogni combinazione |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Estratto semplice | L. 0, 08 | Dodici volte e mezzo la posta. |
| Id. determinato | » 0, 08 | Sessantadue volte e mezzo la posta |

« Il prezzo minimo di ogni biglietto è di centesimi dodici per i giuochi compartimentali, fermo restando quello di centesimi 20 per i giuochi extra-compartimentali. »

« Art. 3. Il termine di prescrizione delle vincite, di cui all'articolo 18 del precitato decreto 10 aprile 1881, è ridotto a giorni sessanta. »

« Art. 4. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sarà provveduto per l'esecuzione della presente legge. »

Ora la Commissione, d'accordo col Ministero, propone di sostituire all'articolo 3 il seguente:

« Il termine di prescrizione delle vincite di cui all'articolo 18 del precitato decreto 10 aprile 1881, è ridotto a giorni 30, salvo ai giuocatori il diritto di denunciare le vincite entro il detto termine riservandosi di produrre il biglietto entro due mesi. »

Su questo allegato ha chiesto di parlare l'onorevole Serafini.

Serafini. Ho chiesto di parlare sull'articolo relativo al lotto non per proporre modificazioni alle proposte ministeriali, chè non solo io le accetto, ma sarei più radicale dello stesso ministro e vorrei che il premio al vincitore per le giuocate dei numeretti fosse anche minore di quello che attualmente propone l'onorevole ministro delle finanze, perchè il popolino non fosse troppo allettato a questo giuoco.

Io intendo invece di considerare l'argomento sotto l'aspetto morale.

La Commissione, e per suo mezzo l'onorevole relatore, a pagine 34 seconda colonna della relazione, fa un rilievo riguardante il risultato delle